

# GILDA degli INSEGNANTI - VENEZIA

Sede: cannaregio 472- 30121- Venezia segr./fax 041/713773

Rif. Prov.: S. Croce 2047 segr./fax 041/718300

E-Mail: [topton@katamail.com](mailto:topton@katamail.com) sito Venezia: [www.gildavenezia.it](http://www.gildavenezia.it)

Sito nazionale: [www.gildains.it](http://www.gildains.it)

prot.....

**Al Dirigente responsabile  
Centro servizi amministrativi  
Venezia**

**Al Dirigente Scolastico  
s.m.s. R.Giuliani di Dolo  
s.m.s. G. Cesare di Mestre-Venezia  
IPSIA Ponti di Mirano  
ITC-IPC Luzzati-Gramsci di Mestre-Venezia  
I.C. Gramsci di Mestre-Venezia**

## **Oggetto: Nomine a TD. Docenti scuole secondarie di secondo grado Corretta attribuzione degli spezzoni orario**

Il sottoscritto Roberto Baretton, nella sua qualità di coordinatore provinciale e legale rappresentante della Gilda degli insegnanti di Venezia,

- viste le disponibilità degli spezzoni orario attribuibili come supplenza fino al termine delle attività didattiche presso le scuole della provincia;
- vista l'individuazione di codesto Istituto quale "Scuola-polo" di riferimento per le nomine a T.D per la scuola secondaria di secondo grado;
- visti l'art. 4 della Legge 124/99 e il D.M. 201 del 25/5/2000;
- vista la C.M. 82 del 19/7/2002;
- vista la Nota ministeriale Prot. n. 1395 Uff. III del 28/7/2005;
- vista la Sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 1444/2005 (di cui si allega il testo);

### **DIFFIDA RISPETTIVAMENTE**

**Il Dirigente responsabile Centro servizi amministrativi di Venezia ad escludere gli spezzoni inferiori alle 7 ore settimanali dall'elenco delle disponibilità per il conferimento incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2005-2006**

**il Dirigente Scolastico dell'istituto in indirizzo ad escludere detti spezzoni dalle nomine a tempo determinato da effettuarsi attingendo alle Graduatorie permanenti provinciali presso codesta "Scuola-polo" di riferimento.**

In merito, il sottoscritto rileva quanto segue:

- 1) **L'art. 521** (Supplenze temporanee), comma 2, del **T.U. D.L.vo 297/94**, che recita *"2. Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilità **non superiori a sei ore settimanali**, le quali sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, ..."*, è **stato testualmente abrogato dall'art. 4, comma 14, della Legge 124/99** che così dispone *"14. Dalla data di entrata*

in vigore del regolamento di cui al comma 5 (D.M. 201 del 25/5/00) sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico".

2) Lo stesso **art. 4** (Supplenze), **comma 2, Legge 124/99**, che disciplina la copertura delle cattedre e delle ore di supplenza, recita: "2. ... Si provvede parimenti al conferimento di **supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario**"; e il **comma 6** aggiunge: "6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle **supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti**".

3) Tale ordinamento delle supplenze sino al termine delle attività didattiche è **confermata** dal **D.M. 201 del 25/5/2000** "Regolamento sulle supplenze".

4) Nessuna fonte normativa equiordinata e successiva alla legge 124/99 ha ripristinato l'esistenza di "supplenze non superiori a sei ore settimanali". Pertanto l'abrogazione dell'art. 521 del T.U. ha di fatto abolito la distinzione tra gli spezzoni orario di consistenza superiore o non superiore a sei ore, come confermato dalla Legge 124/99 e dal D.M. 201/00 che trattano gli spezzoni in termini univoci.

5) L'**Art. 4, comma 2, della Legge n. 333 del 20/8/2001** ha in seguito stabilito che: "2. Decorso il termine del 31 luglio, i **dirigenti scolastici** provvedono alle **nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche** attingendo alle **graduatorie permanenti provinciali**. Per le nomine relative alle supplenze **brevi e saltuarie**, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le **graduatorie di istituto**, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2".

6) La **Nota del 28 luglio 2005 prot. n. 1395** (Anno scolastico 2005/2006 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA) ha ribadito: "**Si confermano**, per l'a.s. 2005/2006, in quanto compatibili, **le disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot n. 2103 del 19 luglio 2002**, con nota n. 2067 del 23/7/2003 e con nota n. 476 del 25.8.2004 in materia di conferimento di supplenze al personale docente ed educativo da parte dei dirigenti scolastici".

7) La citata **C.M. n. 82 del 19/07/2002 prot. n. 2103** (Indicazioni operative in materia di supplenze di personale docente, educativo ed Ata in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti da parte dei dirigenti scolastici), cui fanno espresso riferimento sia la Nota del 23 luglio 2003 prot. n. 2067 (Anno scolastico 2003/2004 - Indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed Ata) che la Nota del 25 agosto 2004 prot. n. 476 (Anno scolastico 2004/2005 - Indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed Ata), conferma che: "**A conclusione delle operazioni di conferimento delle supplenze annuali e di quelle con durata sino al termine delle attività didattiche e prima ancora di procedere al conferimento delle supplenze di propria competenza, sulla base delle graduatorie di istituto e di circolo, i dirigenti scolastici dovranno proporre ai docenti in servizio nella scuola l'attribuzione delle ore residue in aggiunta all'orario d'obbligo, ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) e del decreto interministeriale sugli organici in corso di perfezionamento**".

8) Che quanto sopra dedotto ha trovato riscontro nell'interpretazione giurisprudenziale con la **sentenza n.1444/05 del 14.7.2004 T.A.R. per il Veneto III sez.** (di cui si allega il testo), nei confronti di un Dirigente Scolastico che aveva attribuito ad inizio anno scolastico uno spezzone di 4 ore settimanali attingendo alle graduatorie d'istituto invece che a quelle permanenti, , indicando che "(omissis) Dispone l'art. 1 n. 5 della legge n. 333/01 che i dirigenti territoriali procedono alla nomina di supplenze annuali attingendo dalle graduatorie permanenti, mentre l'art. 4 del D.M. n. 201/2000 prevede che l'aspirante cui viene attribuita una supplenza a orario non intero conserva titolo a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento delle 18 ore, orario obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo. (omissis) **Non è allora pertinente il richiamo alla circolare n. 65 del 29.7.03 che afferma la competenza del singolo dirigente scolastico**

***all'individuazione del supplente in tutti i casi di prestazione lavorativa non superiore alle 6 ore settimanali, anche perché la stessa fa anzitutto riferimento alle graduatorie permanenti e solo in caso di esaurimento o carenza di aspiranti attinge alla graduatoria di circolo o d'istituto, poiché tale interpretazione vanificherebbe la disposizione surrichiamata, limitando solo ai soggetti inclusi nelle rispettive graduatorie d'istituto la possibilità di completamento orario. Il ricorso deve dunque essere accolto (omissis)".*** In senso conforme cfr. anche Tribunale Potenza Sez.Lavoro R.G. 632/05 del 28.4.2005.

Da quanto fin qui esposto emerge chiaramente che **nessuno spezzone orario, e tantomeno quelli fino a 6 ore settimanali, è attribuibile dal Dirigente scolastico prima che sia stata esaurita la corrispondente Graduatoria permanente provinciale**, in quanto ore relative a supplenza "fino al termine delle attività didattiche", attualmente di competenza del Dirigente scolastico (che opera primariamente attraverso le "Scuole di riferimento"), da attribuire utilizzando la graduatoria permanente. Solo qualora questa risultasse esaurita, prima di procedere allo scorrimento delle Graduatorie d'istituto, il singolo Dirigente scolastico le può attribuire, previa accettazione degli interessati, ai docenti in servizio nella scuola.

Pertanto la scrivente organizzazione sindacale, augurandosi il rispetto delle norme vigenti da parte degli organi in indirizzo, si riserva ogni tutela a sostegno delle legittime aspettative dei docenti lesi da comportamenti illegittimi.

Venezia. 28agosto 2005.

**Il Coordinatore provinciale  
Roberto Baretton**